

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI RIVE D'ARCANO
REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.N. 18 IN DATA 22.04.2004)

COMUNE DI RIVE D'ARCANO – REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

1

COMUNE DI RIVE D'ARCANO – REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

2

INDICE

TITOLO N. 1 GENERALITA'

TITOLO N. 2 PASCOLO, CACCIA, PESCA

TITOLO N. 3 PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

TITOLO N. 4 FOSSI E CANALI DI SCOLO DI PROPRIETA' PRIVATA, COMUNALE E
PROVINCIALE

TITOLO N. 6 ACQUE PUBBLICHE

TITOLO N. 7 VIABILITA' RURALE

TITOLO N. 8 MIGLIORAMENTI FONDIARI

TITOLO N. 9 ATTIVITA' AGRICOLA

TITOLO N. 10 MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

TITOLO N. 11 BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

TITOLO N. 12 COSTRUZIONI RURALI

TITOLO N. 13 POLIZIA FORESTALE

TITOLO N. 14 TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA'
ALTRUI

TITOLO N. 15 VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

TITOLO N. 16 PENALITA'

TITOLO N. 17 SANZIONI

TITOLO N. 1

GENERALITA'

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Un particolare rilievo è dato a tutte le norme, o parti di norma, che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano, la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio nonché il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico..

Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale, nel quale viene svolta qualsiasi attività agricola indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti di Polizia Municipale.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Servizio di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P.

L'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere la formazione di gruppi e associazioni con funzione consultiva e finalizzata a prevenire le infrazioni mediante informazione.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

In applicazione del presente regolamento, al Sindaco, oltre ai poteri straordinari, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempimenti.

Art. 5 - Norme transitorie.

Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data d'emissione.

TITOLO N. 2

PASCOLO - CACCIA – PESCA

Art. 6 - Regolamentazione pascolo vagante

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del Pascolo Vagante.

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intendano comunque attraversare il territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

a) Essere in possesso di speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.

b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 e dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.

c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato mediante modello allegato n. 2/2, a meno che il proprietario non sia presente, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

d) Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

e) Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

f) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT+Codice ISTAT del Comune+N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.

g) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

h) Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

i) Per disposizione del R.D. 8.5.1904 n. 368 lettera e) ed f) è vietato il transito di animali d'ogni sorta lungo i corsi d'acqua e gli argini delle acque pubbliche, nonché la permanenza dei bestiami sui ripari, gli argini, le sponde, scarpate, banchine e l'abbeveramento salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti.

Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salvo l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano sospetti oppure pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 157 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

Art. 8 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi.

Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotti da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D.Lgs. 285/92 art.184).

Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

Art. 9 - Pascolo su beni demaniali e comunali.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di Polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune da richiedersi all'Autorità competente mediante allegato n. 2/1.

Art. 10 - Pascolo su aree di tutela ambientale

E' fatto divieto di pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree di interesse ambientale di cui al vigente P.R.G.C.

Art. 11 - Allevamento allo stato brado

E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti purché siano rispettate le distanze minime riportate nel vigente P.R.G.C..Gli eventuali aggiornamenti dei dati riportati nel vigente P.R.G.C. che dovessero nel tempo intervenire, s'intendono integralmente recepiti.

Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a ml. 1.50 per equini e bovini e ml. 1.00 per le altre specie consentite.

Art. 12 - Pascolo in ore notturne.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'art. precedente.

Art. 13 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane.

L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. n. 30 del 31.12.1999. L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19 del 12.05.1971. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 12/2000.

E' consentita la raccolta di anfibi del genere rana e molluschi del genere Helix (chioccioline) ai sensi dell'art. 7 comma 2 e art. 17 bis della L.R. 10/2003;

Art. 14 - Apiari e alveari

Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 ml. nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 ml. nelle altre direzioni rispetto:

- Alle strade di pubblico transito;
- Ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 12.

Allegato 2/1

Al Signor SINDACO

Del Comune di

RIVE D'ARCANO (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 4

Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto

nato a il

residente a In via/piazza

in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito dai seguenti animali:

n°

n°

n°

n°

C H I E D E

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

a decorrere dalla data del sino alla data del

Con osservanza.

Firma:

Codroipo, li

Allegato 2/2

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 1/d

Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto

nato a il

residente a In via/piazza

in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi dotto descritti:

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

A U T O R I Z Z A

con la presente il sig.

nato a il

residente a In via/piazza

ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:

n°

n°

n°

n°

a decorrere dalla data del sino alla data del

firma:

Codroipo, li

Allegato 2/3

Al Signor SINDACO

del Comune di

RIVE D'ARCANO (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 1/e

Denuncia di pascolo su terreni siti nel territorio comunale.

Il sottoscritto

nato a il

residente a In via/piazza

in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito dai seguenti animali:

n°

n°

n°

n°

D E N U N C I A

al Sig, Sindaco che dal al attraverserà il territorio comunale per pascolo dei sopra elencati animali nei terreni indicati dalle allegate autorizzazioni.

firma:

....., li

TITOLO N. 3

PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 15 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui.

È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. E' possibile accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, nei seguenti casi;

- inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
- spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge.

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

Art. 16 - Deroga al diritto di passaggio

Qualora il conduttore del fondo in cui ci sia coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori deve ottemperare a quanto stabilito dalla L.R. n. 30 del 31.12.1999 e sistemare delle tabelle ben visibili lungo i confini del fondo recanti la scritta "Divieto d'accesso".

Art. 17 - Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 Codice Civile) deve essere esercitato;

- Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo:
- Transitando lungo il percorso di minore lunghezza:
- Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Art. 18 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc., senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario o conduttore, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Il presente articolo non si applica ai mezzi di polizia, soccorso e ricerca scientifica nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui

In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, i frutti caduti dalle piante dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo.

Art. 20 - Spigolatura

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

TITOLO N. 4

FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI

Art. 21 - Censimento di fossi e canali

I fossi e i canali comunali e di privata proprietà presenti nel territorio e oggetto del presente titolo saranno identificati con apposite tavole che saranno parte integrante del presente Regolamento.

Art. 22 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

Art. 23 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al titolo n. 13 (Polizia Forestale)

Art. 24 - Tombinatura di fossi e canali

E' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a ml. 10.00.

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Autorità Comunale competente la quale, sentito eventuale parere espresso dal competente Consorzio di Bonifica, stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

Per le acque pubbliche sarà necessaria la Concessione Edilizia da ottenersi con le analoghe modalità espresse al capo precedente.

Art. 25 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada

E' fatto obbligo di manutenzione annuale per i fossi e i canali esistenti. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio ed il riconsolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.

I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.

I fossi delle strade vicinali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 26 - Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Art. 27 - Chiusura di fossi

E' fatto divieto di chiusura da parte dei proprietari di ogni fossato esistente.

In caso di chiusura abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o il conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 28 - Costruzione di nuovi fossi o canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

Art. 29 - Tombatura di fossi o canali

E' ammessa la tombatura di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali esistenti, previa assenso dell'Autorità competente e parere favorevole dell'Ente competente.

Il richiedente dovrà provare:

- la necessità dell'opera;
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.

TITOLO N. 6

ACQUE PUBBLICHE

Art. 34 - Definizione di acqua pubblica

Le acque pubbliche presenti nel territorio sono identificate nella Cartografia del P.U.R. (Piano urbanistico Regionale).

Art. 35 - Polizia delle acque pubbliche

In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 523 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- Formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- Le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
- Le piantagioni di alberi e siepi, e lo smovimento del terreno a distanza minore di ml. 4.00 dal piede degli argini;
- Gli scavi a distanze minori a ml. 10.00 dal piede degli argini.

Art. 36 - Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche.

Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di ml. 5.00 dalla sponda.

Lungo il corso del fiume Corno. la distanza minima dei pioppeti dalla sponda dovrà essere di ml. 10.00 salvo disposizioni più restrittive imposte dall'Autorità idraulica.

Art. 37 - Distanza delle colture agrarie dagli argini.

Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di ml. 4.00 dal piede interno ed esterno dell'argine.

Art. 38 - Manutenzione ordinaria delle sponde.

Si considera manutenzione ordinaria della sponda ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione eseguita con il solo impiego di materiale vegetale (palizzata, graticciata) e con criteri di ingegneria naturalistica per uno sviluppo di sponda non superiore a ml. 15.00 e purché l'opera stessa non crei ostacolo al libero deflusso delle acque.

Art. 39 - Manutenzione straordinaria delle sponde.

Ogni opera di riconsolidamento e difesa dall'erosione delle sponde non rientrante in quanto prescritto all'art. 38 potrà essere eseguita previa Concessione e Nulla Osta ambientale ai sensi della Legge 431/85 e D.L. 490/99

TITOLO N. 7 VIABILITA' RURALE

Art. 40 - Definizione di viabilità rurale

E' definita viabilità rurale del Comune di RIVE D'ARCANO l'insieme delle strade comunali extraurbane e strade vicinali inserite nello stradario comunale e dalle strade interpoderali di proprietà ed uso dei soli frontisti.

Art. 41 - Consistenza delle viabilità rurale

Le strade vicinali inserite nello stradario comunale sono di proprietà comunale. E' fatto divieto di alterazione, chiusura o intralcio delle circolazione.

La larghezza delle strade vicinali deve rimanere costantemente uguale a quanto indicato dallo stradario comunale in ogni caso non potrà essere inferiore a ml. 4,00. In caso di occupazione abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 42 - Strade vicinali: manutenzioni.

Le opere di manutenzione delle strade vicinali primarie spetta al Comune che ne garantisce il buono stato di percorribilità e la sorveglianza stradale.

Le opere di manutenzione delle strade vicinali secondarie sono eseguite dal Comune e saranno limitate a garantire il solo passaggio dei mezzi agricoli.

Art. 43 - Diritto di passaggio

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, se non con mezzi non idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada. Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio, salvo diversi accordi fra i proprietari dei fondi serviti, non potrà essere inferiore a ml. 4,00 onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli.

Art. 44 - Occupazione delle strade

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel relativo atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 45 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

I frontisti delle strade pubbliche vicinali ed altre di uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse un margine di rispetto per poter compiere le necessarie manovre, con macchine ed attrezzi agricoli senza danneggiare la sede stradale, le ripe ed i fossi. Nel caso in cui la strada sia dotata di banchina, fossato, scarpata in rilevato o in mancanza di questi da delineatori stradali o pali della pubblica illuminazione o da altre infrastrutture a servizio della strada, il rispetto della distanza dovrà essere tenuto dal margine estremo di quest'ultimi. Detto margine per regola deve avere una profondità non inferiore a metri 0,75. Nei terreni ricadenti in zona di riordino fondiario, le lavorazioni agrarie non potranno essere eseguite oltre il bordo esterno dei pozzetti d'irrigazione.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade interpoderali dovranno avvenire consentendo, come prescritto dall'art. 43, una larghezza di transito utile non inferiore a ml. 4,00.

Comunque è fatto assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

Art. 46 - Pulizia delle strade

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 47 - Accessi e diramazioni

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

Art. 48 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Per la costruzione di passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

Art. 49 - Piante arboree ai lati delle strade

La distanza da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade è indicata dall'allegato n. 7/3 per le strade vicinali e secondarie e 7/4 per le strade vicinali primarie e comunali extraurbane.

Art. 50 - Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione

I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a ml. 5,00 via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali.

TITOLO N. 8

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 51 - Movimenti di terra

Sono considerati normale pratica agricola i movimenti terra eseguiti in parti di territorio inferiori a ha. 1.00 e in volume non superiori a mc. 2000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di cm. 40. Nei casi di eccedenza a tali parametri dovrà essere richiesto il rilascio della Concessione Edilizia.

Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie senza le prescritte autorizzazioni di legge.

Art. 52 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.

E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di siepi e zone boscate esistenti (così come definite dall'art. 101), di prosciugamento di torbiere, prati umidi, prati stabili, di chiusura di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva.

In caso di inadempienza, il proprietario o di chi per lui avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 53 - Accorpamento di fondi agricoli

Gli accorpamenti fondiari, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa Autorizzazione del piano di riordino approvato dal competente Ente competente.

Art. 54 - Realizzazione di impianti irrigui.

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione nel caso che:

- il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette in c.a. entro o fuori terra;
- l'impianto preveda la realizzazione di manufatti in c.a. l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione.

Art. 55 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee.

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione di legge.

Art. 56 - Prelievo di acque pubbliche.

E' vietato prelevare acque superficiali pubbliche senza autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 57 - Impianti arborei e formazione di siepi.

I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata al Titolo n. 13 art. 104.

TITOLO N. 9

ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 58 - Aratura degli stocchi

E' fatto obbligo di distruzione dei residui colturali primaverili-estivi entro il mese di marzo.

Art. 59 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

Salvo diversi accordi fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

- Coltivazioni erbacee ml. 0.50
- Piantagioni arboree ml. 3.00
- Pioppeti da altre colture agricole ml. 5.00
- Pioppeti dagli edifici residenziali in altre zone ml. 30.00

Art. 60 - Impiego di prodotti fitosanitari

L'acquisto e l'uso di presidi sanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" e' subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto dagli artt.25, 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001. Il titolare del "patentino" e più' in generale l'utilizzatore di tutte le classi sopracitate, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta conservata fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione siano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità' d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- siano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Art. 61 - Erogazione di presidi sanitari

Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

Nel centro abitato definito tale dalla planimetri del P.R.G.C. e comunque ad almeno ml. 30 da qualsiasi abitazione anche se isolata

1. Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale.
2. I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati in assenza di vento, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano.
3. Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di ml. 3.00 .

Ad almeno ml. 100 da qualsiasi abitazione.

1. Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione per le colture frutticole e orticole a pieno campo ove l'impiego è consentito nelle indicazioni diramate dalla lotta guidata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.
2. I trattamenti ai pioppeti o a qualsiasi altra coltura in altezza potranno essere effettuati solo con impiego di specifici prodotti anti-deriva.

Nelle altre aree.

1. I trattamenti sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative previste in zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:
2. Il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente sospeso;
3. Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 30.00 dalle abitazioni per trattamenti alle chiome e ml. 15.00 per trattamenti a terra;
4. Sia mantenuta una fascia di rispetto di ml. 10.00 dai corsi d'acqua, pozzi per acqua potabile, sorgenti, fontane, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco;

E' vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi salvo prescrizione specifica rilasciata dall'autorità forestale, dal Servizio Fitosanitario regionale o da ordinanza del Sindaco.

Art. 62 - Norme per la preparazione e il trasposto delle poltiglie.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche. E' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato, nei corsi d'acqua.

Il trasposto delle miscele sulle pubbliche vie è vietato ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art. 63 - Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.

Art. 64 - Aspersione di esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate per roditori a scopo di protezione agricolo, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale, di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola ad loro inaccessibile (es. sotto tegole) e di sistemare e mantenere lungo i confini dei fondo e per tutto il presumibile

periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 65 – Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento.

Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative contenute nella D.Lgs. 11.05.1999 n. 152, evitando l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case vicinori.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

Nel centro abitato definito tale dalla planimetri del P.R.G.C. e comunque ad almeno ml. 30 da qualsiasi abitazione anche se isolata.

Divieto di applicazione.

Ad almeno ml. 100 da qualsiasi abitazione.

1. la dispersione al terreno deve avvenire entro le ore 08:00 nel periodo tra aprile ed ottobre, evitando i fine settimana e le festività infrasettimanali;
2. la distanza di rispetto dalle abitazioni sarà di almeno ml. 100;
3. la distanza di rispetto dai corsi d'acqua ml. 10.00
4. Divieto di aspersione su terreni saturi d'acqua o inondati
5. Divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ogni precipitazione;
6. Divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve;
7. si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso i corpi idrici o fossi;
8. si fa obbligo di utilizzo di mezzi con peso per asse non superiore a 5 – 6 t., dotati di pneumatici a bassa pressione;
9. Divieto di utilizzazione per il trasporto e l'aspersione di mezzi che possano dare formazione di aerosol;
10. si fa obbligo di regolare la velocità di avanzamento del mezzo spanditore e la portata in scarico ai fini di omogenea distribuzione al terreno;
11. si fa obbligo di evitare l'aspersione in congrua fascia di rispetto adiacente ai corsi d'acqua o canali, con riferimento a ruscellamento verso l'alveo, mantenendo detta fascia – della profondità di almeno un metro – non arata e permanente inerbita;
12. si fa obbligo di repentina lavorazione delle superfici per l'interro del liquame asperso;
13. si proibisce assolutamente al pratica di scaricare in fossi di scolo o acque superficiali le acque di lavaggio dei mezzi operatori;

Nelle altre aree.

1. la distanza di rispetto dalle abitazioni sarà di almeno ml. 100;
2. la distanza di rispetto dai corsi d'acqua ml. 10.00
3. Divieto di aspersione su terreni saturi d'acqua o inondati
4. Divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi ogni precipitazione;
5. Divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve;
6. si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso i corpi idrici o fossi;
7. si fa obbligo di utilizzo di mezzi con peso per asse non superiore a 5 – 6 t., dotati di pneumatici a bassa pressione;
8. si fa obbligo di regolare la velocità di avanzamento del mezzo spanditore e la portata in scarico ai fini di omogenea distribuzione al terreno;

9. si fa obbligo di evitare l'aspersione in congrua fascia di rispetto adiacente ai corsi d'acqua o canali, con riferimento a ruscellamento verso l'alveo, mantenendo detta fascia – della profondità di almeno un metro – non arata e permanente inerbita;
10. si fa obbligo di repentina lavorazione delle superfici per l'interro del liquame asperso;
11. si proibisce assolutamente al pratica di scaricare in fossi di scolo o acque superficiali le acque di lavaggio dei mezzi operatori;

In ogni caso nel corso delle operazioni si dovranno evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case vicine.

Art. 66 - Concimazione o amendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o amendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati e rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

Art. 67 - Irrigazione a scopo agricolo.

L'irrigazione a scopo agricolo è consentita nelle modalità previste dal Regolamento Irriguo del Consorzio di competenza.

Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale.

Nel centro abitato, definito tale dalla planimetri del P.R.G.C. e comunque ad almeno ml. 100 da qualsiasi abitazione anche se isolata, l'irrigazione mediante sollevamento a motore delle acque è vietata nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 7.00) salvo eventi eccezionali.

TITOLO N. 10

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 68 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue:

- Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al servizio forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 69 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

TITOLO N. 11

BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 70 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 71 - Accertamento della causa di morte.

Il Veterinario di Distretto deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo. Il proprietario pertanto, avvisata la competente autorità sanitaria, dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 72 - Interro di animali morti.

E' vietato l'interro di animali morti ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Legs. 508/92, nonché del Regolamento CE n° 811/03 del 12.05.03 –art. 6 ed All.to II. Tali operazioni potranno avvenire solo dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni dall'ASS competente ed ARPA;

Art. 73 - Spostamento di animali morti.

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente D.Lvo 508/92 e successive modificazioni.

Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i disposti del vigente D.Lvo 508/92 e successive modificazioni.

Art. 74 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti del vigente D.Lvo 508/92 e successive modificazioni.

Art. 75 - Cremazione, trasformazione industriale.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

Art. 76 - Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali

Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dal

vigente D.Lvo 508/92 e successive modificazioni. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 77 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Art. 78 - Cani da guardia

I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate o comunque non comunicanti con la pubblica via.

La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti.

La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art. 79 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola e tenuti a guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

È fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali.

Art. 80 - Cani vaganti

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 81 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui.

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario o all'Autorità comunale, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti e delle spese sostenute.

Art. 82 - Trasporto di animali vivi

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08~02, 1954, n. 320.

Art. 83 - Maltrattamento di animali.

I vigili urbani che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO N. 12

COSTRUZIONI RURALI

Art. 84 - Case rurali. Definizione e norme generali.

Per casa rurale s'intende una costruzione destinata ad abitazione e/o direzione aziendale, collegata al normale funzionamento dell'azienda agricola.

Le case rurali, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di legge.

Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nei regolamenti comunali.

Art. 85 - Case rurali. Difesa dall'umidità.

A qualunque uso siano destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono avere sempre un livello superiore di cm. 15 a quello del terreno circostante, e di m. 1 almeno sul livello medio cui possono giungere i corsi d'acqua vicini alla casa, con esclusione dei corsi d'acqua arginati. In mancanza di cantine i vespai devono essere costruiti con un sottofondo di scorie, ghiaia, o altro materiale inerte dello spessore minimo di cm.20 e con materiali atti ad assicurare la impermeabilità e la difesa dell'umidità.

Per i locali di abitazione al piano terra deve essere realizzato un solaio controterra che formi un'intercapedine d'aria di altezza non inferiore a cm. 20 adeguatamente aerata (L.R. 44/85 art. 4).

Le case rurali non debbono essere in nessun caso addossate a terrapieni dai quali debbono distare almeno 3 metri.

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Art. 86 - Case rurali. Servizi igienici.

Le acque provenienti dal metabolismo umano e dagli usi igienici e di cucina, qualora non associate a pubblica fognatura, saranno avviate al disperdimento al suolo o a corpo idrico, nei termini dell'art. 45 del D. Legs. 152/99;

Le modalità di trattamento delle acque reflue troveranno capienza nella domanda di autorizzazione allo scarico, in capo alle competenze dell'Amministrazione Comunale ai sensi della LR 7/01, sentita l'ARPA;

Art. 87 - Case rurali. Dotazione idrica.

Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua potabile.

Art. 88 - Case rurali. Scolo delle acque.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della medesima.

I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 89 - Allevamenti di tipo civile, intensivo e industriale – Igiene dei ricoveri.

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione delle autorità competenti.

L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 4,00 ml.
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 30 mc di aria per capo bovino o UBA (unità bovina equivalente) e individuati all'allegato n. 12/1.

Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati si rimanda ai pareri rilasciati di volta in volta.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

Art. 90 - Stalle miste.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

Art. 91 - Recinti all'aperto.

Ferme restando le norme di PRCG, i recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto per gli allevamenti allo stato brado devono osservare le specificazioni riportate all'art. 11 del presente regolamento.

Per il ricovero temporaneo (bestiame di transito, fori boari, ecc.), quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.

Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al titolo n. 2 art. 11.

Art. 92 - Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri.

Gli allevamenti di animali per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità per una consistenza massima non superiore a 4 capi suini adulti e a 2 UBA (come indicato nella tabella riportata nell'allegato 12/1) per le altre specie allevate non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

In ogni caso i nuovi ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 15 ml dalla strada e dalle abitazioni di terzi (20 ml. per i suini) e 6 ml. dalle abitazioni di proprietà;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, devono essere costruiti in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotati di presa d'acqua. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati. Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.
- Le concimaie devono essere realizzate nel rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/1956. La capacità della concimaia stessa (e dell'eventuale vasca di raccolta liquame) è determinata dal tipo di specie allevata, dal numero di capi allevati e dalla stabulazione adottata, in funzione della necessità di "maturazione" delle deiezioni. Qualora la concimaia sia a cielo aperto, nel dimensionamento è necessario considerare anche il contributo relativo al colaticcio dovuto alle precipitazioni meteoriche.

Art. 93 - Allevamenti famigliari in zone non agricole.

Nelle zone definite A - B - C - H - D - nel vigente strumento urbanistico comunale sono ammessi gli allevamenti preesistenti di tipo familiare purché contenuti all'interno dei parametri igienico-sanitari.

La costruzione di nuovi allevamenti di tipo familiare è ammessa solamente nella zona A delle frazioni.

Art. 94 - Ricoveri per allevamenti familiari. Igiene della costruzione.

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza minima non inferiore a ml 3.60 (salvo diversa prescrizione da parte dell'autorità competente) per i bovini ed equini, a ml. 2.40 per gli altri tipi e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 30 per ogni UBA (unità bovino adulto) così come ricavato dalla tabella indicata nell'allegato 12/1. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere

metalliche. Le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa rurale.

Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e/o direzione. Non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno 6 metri per quelli esistenti.

I ricoveri animali non possono essere collocati sotto ambienti abitabili.

Art. 95 – Letamai e vasche di raccolta per deiezioni animali.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 50 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le vasche di raccolta per le deiezioni animali dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- dovranno essere dimensionate per una capacità di contenimento relazionata al numero di capi – riferiti all'età adulta – e ad tempo di maturazione di almeno sei mesi
- dovranno essere realizzate con modalità costruttive atte a fornire la massima garanzie di tenuta;
- avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
- essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni UBA.

Le vasche di raccolta per le deiezioni animali devono essere realizzate nel rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/1956. La capacità della concimaia stessa (e dell'eventuale vasca di raccolta liquame) è determinata dal tipo di specie allevata, dal numero di capi allevati e dalla stabulazione adottata, in funzione della necessità di "maturazione" delle deiezioni. Qualora la vasca di raccolta per le deiezioni animali sia a cielo aperto, nel dimensionamento è necessario considerare anche il contributo relativo al colaticcio dovuto alle precipitazioni meteoriche.

Mucchi di letame e altri concimi, limitati ai bisogni di un podere e fatte salve eventuali autorizzazioni di legge, sono tollerati, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

Art. 96 - Ricoveri per animali. Abbeveratoi.

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

Art. 97 - Depositi di foraggi.

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

Al di sotto dei silos verticali od orizzontali per stoccaggio di foraggi o prodotti fermentabili, dovrà esservi una platea cementizia.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

Art. 98 - Altri annessi rustici.

I forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali di nuova costruzione (depositi, ecc.) devono essere distaccati dalla casa rurale e non possono essere edificati in aderenza.

Art. 99 - Igiene delle stalle da latte.

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 09.05.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di ml. 2.00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabi per i mungitori.

I reflui derivanti dalla pulizia di sala mungitura e sala latte saranno trattati in vasca condensagrassi di adeguata capacità, per fluire quindi al trattamento delle acque reflue richiamato all'art. 86;

Art. 100 - Allevamenti di animali – Industri insalubre.

La capacità e la quantità degli allevamenti di qualsiasi animale sarà riferita all'unità di misura U.B.A. così come ricavato dalla tabella riportata nell'allegato 12/1. Possono essere considerati industria insalubre, oltre ai casi previsti dalle normative vigenti, nel caso che l'allevamento possa recare nocimento al vicinato.

UNITA' BESTIAME BOVINO ADULTO (UBA)Tabella di conversione

CATEGORIA DI ANIMALI	UBA PER CAPO	CAPI PER 50 UBA
Bovini adulti > 24 mesi	1	50
Vitelloni 7 - 24 mesi	0,6	83
Manze 7 - 24 mesi	0,4	125
Vitelli 6 mesi	0,3	167
Suini da riproduzione	0,7	71
Suinetti 3 mesi	0,05	1000
Suini leggeri da macello 6 mesi	0,23	217
Suini pesanti da macello 9 mesi	0,23	217
Galline e fagiani da riproduzione	0,026	1923
Galline giovani e pulcini	0,0027	18519
Galline ovaiole	0,013	3846
Pollastre di allevamento e fagiani di 6 mesi	0,005	10000
Polli da carne 3 mesi	0,01	5000
Galletto 2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione	0,03	1667
Tacchini da carne leggeri 4 mesi	0,015	3333
Tacchini da carne pesanti 6 mesi	0,023	2174
Anatre e Oche da riproduzione	0,02	2500
Anatre, oche e capponi 6 mesi	0,023	2174
Faraone da riproduzione	0,008	6250
Faraone 4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici 6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione	0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili 2 mesi	0,003	16667
Conigli riproduttori (più nidiate all'ingrasso)	0,065	769
Conigli e porcellini d'India 3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie	0,014	3571
Volpi	0,07	714
Ovini adulti	0,15	333
Caprini adulti	0,48	104
Agnelloni e caprini da carne 6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)	0,18	278
Pesci da consumo (q.li)	0,1	500
Cinghiali e cervi	0,15	333
Daini, caprioli, mufloni	0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi	1	50
Altri cavalli e pony	0,6	83
Cavalli di razza finlandese	0,85	59
Puledri < 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)	0,1	500
Lumache (consumo) q.li	0,1	500
Struzzi da riproduzione valore	0,1	500
Struzzi da carne	0,07	714

TITOLO N. 13

POLIZIA FORESTALE

Art. 101 - Definizione di bosco, siepe, albero notevole.

Si considera superficie boscata ogni area che abbia le caratteristiche di cui alla L.R. 12.11.1997 n. 34. Sono escluse le piantagioni arboree da legno sia a breve sia a lungo ciclo e gli impianti arborei plurispecifici di turno colturale inferiore ad anni 40.

Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a ml. 4.00.

Per albero notevole s'intende ogni elemento arboreo rispondente almeno a due delle seguenti caratteristiche:

- Età superiore ad anni 50
- Altezza superiore a ml. 15
- Diametro di almeno 40 cm misurato ad altezza di 1.50 ml. da terra.

Ai fini del presente regolamento per prati stabili naturali s'intendono le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.

Art. 102 - Diminuzione di superficie boscata.

E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, deceppamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici.

Rimane ammessa la ceduzione e il taglio con le modalità di seguito riportate.

- Epoca di intervento: 1 ottobre - 15 aprile
- Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
- Il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice e per superfici non superiori a 1.000 mq..
- Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.
- L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
- I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro la fase di esbosco.
- Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di ml. 20.00 dalle strade.

Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti di legislazione forestale.

Art. 103 - Taglio d'alberi notevoli.

E' fatto divieto di taglio d'alberi notevoli senza la comunicazione da presentarsi mediante l'allegato modello 13/2 al Comune il quale, nei casi particolari richiedere parere ed eventuali indicazioni tecniche al competente alla Direzione Regionale delle Foreste. La richiesta di parere sospenderà i termini temporali indicati, fino alla data di ricezione di detto parere. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria, si potrà procedere al taglio.

Art. 104 - Impianto o sostituzione di alberi.

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze locali indicate nell'Allegato n. 13/1

Art. 105 - Ambiti naturali tutelati.

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi.

ALLEGATO 13/1

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBOREE

Acer Campestre Acero campestre

Alnus Glutinosa Ontano nero

Carpinus Betulus Carpino bianco

Fraxinus Angustifolia Frassino ossifillo

Junglas Regia Noce comune

Morus alba Gelso bianco

Morus nigra Gelso nero

Platanus (spp) Platano (spp)

Populus Alba Pioppo bianco

Populus Nigra Pioppo nero

Populus Tremula Pioppo cinerino

Prunus Avium Ciliegio selvatico

Quercus Robur Farnia

Salix Alba Salice bianco

Salix Cinerea Salice cenerino

Tilia Cordata Tiglio

Ulmus Minor Olmo campestre

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBUSTIVE

Cornus Mas Corniolo

Cornus Sanguinea Sanguinella

Corylus Avellana Nocciolo

Crataegues Oxycantha Biancospino

Evoninus Europeus Evonimo

Frangula Alnus Frangola

Laurus Nobilis Alloro

Ligustrum Vulgare Ligustro

Prunus Spinosa Prugnolo

Rhamnus Frangula Alaterno

Sanbucus Nigra Sambuco Nero

Viburnum Lantana Viburno

Viburnum Opulus Pallon di Maggio

COMUNE DI RIVE D'ARCANO – REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Allegato 13/2
Al Signor SINDACO
del Comune di
RIVE D'ARCANO

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 13 art. 4
Denuncia di taglio alberi notevoli.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del fondo
contraddistinto al foglio n. mapp. n.

DENUNCIA

il taglio dei seguenti alberi d'alto fusto:

specie numero

specie numero

specie numero

specie numero

Il taglio avverrà in data successiva al 30° giorno dall'inoltro della presente
denuncia nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Con osservanza.

Firma:

Codroipo, li

TITOLO N. 14

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 106 - Accensione di fuochi.

In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui vegetali derivanti dall'attività dell'azienda agricola con le seguenti modalità:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, dalle strade comunali, vicinali primarie e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali dell'azienda stessa.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

Art. 107 - Impiego di motofalciatrici.

E' vietato l'impiego di motofalciatrici da giardino dalle ore 12.00 alle ore 15.30 nelle aree urbane dal mese di aprile al mese di settembre.

Art. 108 - Terreni liberi. Divieti.

I terreni liberi da colture devono essere sfalciati almeno una volta l'anno ed in ogni caso devono essere tenuti sgombri da sterpaglie rovi e di ogni altro elemento o situazione che possa costituire motivo di proliferazione di insetti, rettili, roditori o qualsiasi altro soggetto infestante. Non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto in genere.

Art. 109 - Colture agrarie. Limitazioni.

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

TITOLO N. 15

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 110 - Autorizzazione del Sindaco.

I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti a munirsi della autorizzazione del Sindaco e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo.

Art. 111 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

TITOLO N. 16

PENALITA'

Art. 112 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 113 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 114 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 115 - Norma generale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO N. 17

SANZIONI

- **SANZIONI FASCIA N. 1**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da €. 25,00 a €. 250,00

Oblabile in via breve con €. 50,00

- **SANZIONI FASCIA N. 2**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da €. 50,00 a €. 500,00

Oblabile in via breve con €. 100,00

- **SANZIONI FASCIA N. 3**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da €. 75,00 a €. 750,00

Oblabile in via breve con €. 150,00

- **SANZIONI FASCIA N. 4**

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da €. 150,00 a €. 1.500,00

Oblabile in via breve con €. 300,00

- **SAR**

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

- **NS**

Non sanzionabile

- **TAC**

Trasferimento degli atti all'Autorità competente

TITOLO ART. SANZIONE SANZIONE

FASCIA ACCESSORIA

- 1 1 Il Servizio di Polizia Rurale NS
- 2 Il Regolamento di Polizia Rurale NS
- 3 I soggetti e la gestione del servizio NS
- 4 Ordinanze del Sindaco NS
- 5 Norme transitorie NS
- 2 6 Regolamentazione pascolo vagante 2
- 7 Sanzioni per pascolo abusivo 2
- 8 Attraversamento del territorio con mandrie e greggi 2
- 9 Pascolo su beni demaniali e comunali 2
- 10 Pascolo su aree di tutela ambientale 2
- 11 Allevamento allo stato brado 2
- 12 Pascolo in ore notturne 2
- 13 Esercizio caccia, pesca, raccolta funghi, rane, ecc. TAC
- 14 Apiari e alveari 1 SAR
- 3 15 Divieto d'ingresso nei fondi altrui 1
- 16 Deroga al diritto di passaggio NS
- 17 Esercizio del diritto di passaggio NS
- 18 Accesso ai fondi con mezzi non idonei 2
- 19 Frutti caduti dalle piante su fondo altrui NS
- 20 Spigolatura 1
- 4 21 Censimento di fossi e canali NS
- 22 Libero deflusso delle acque 2 SAR
- 23 Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali 2 SAR
- 24 Tombinatura di fossi e canali 3 SAR
- 25 Opere di manutenzione obbligatoria 1
- 26 Fossi e canali interni ai fondi – Servitù di scolo 2 SAR
- 27 Chiusura di fossi 2 SAR
- 28 Costruzione di nuovi fossi o canali 2 SAR
- 29 Tombatura fossi o canali 2 SAR
- 5 30 Definizione di fossi e canali di bonifica NS
- 31 Opere vietate lungo i canali di bonifica 2 SAR
- 32 Opere eseguibili previa autorizzazione 2 SAR
- 33 Obblighi dei possessori 2 SAR
- 6 34 Definizione di acqua pubblica NS
- 35 Polizia delle acque pubbliche 3 SAR
- 36 Distanza delle coltura agrarie dalle acque pubbl. NS
- 37 Distanza delle coltura agrarie dagli argini 2 SAR
- 38 Manutenzione ordinaria delle sponde 2 SAR
- 39 Manutenzione straordinaria delle sponde 3 SAR
- 7 40 Definizione di viabilità rurale NS
- 41 Consistenza della viabilità rurale 3 SAR
- 42 Strade vicinali: manutenzioni NS
- 43 Diritto di passaggio NS
- 44 Occupazione delle strade 2
- 45 Aratura e lavorazioni ai bordi delle strade 2
- 46 Pulizia delle strade 1
- 47 Accessi e diramazioni 3 SAR
- 48 Costruzione e manutenzione di ponticelli NS
- 49 Piante ai lati delle strade 1 SAR
- 50 Rami e radici protese 1 SAR
- 8 51 Movimenti di terra 3

52 Disboscamento e messa a coltura di nuovi fondi 3 SAR

TITOLO ART. SANZIONE SANZIONE

FASCIA ACCESSORIA

- 53 Accorpamento di fondi agricoli 3
- 54 Realizzazione di impianti irrigui NS
- 55 Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee TAR
- 56 Prelievo di acque pubbliche TAR
- 57 Impianti arborei e formazione di siepi NS
- 9 58 Aratura degli stocchi 1
- 59 Distanza da confini delle colture erbacee e arboree NS
- 60 Impiego di prodotti fitosanitari 1
- 61 Erogazione di presidi sanitari 1
- 62 Preparazione e trasporto delle poltiglie 1
- 63 Sconfinamento di miscele contenenti presidi san. 2
- 64 Aspersione di esche avvelenate 2
- 65 Smaltimento di reflui zootecnici 2
- 66 Concimazione con materiali fermentescibili 2
- 67 Irrigazione a scopo agricolo 1
- 10 68 Difesa contro le malattie delle piante 1
- 69 Divieto di vendita ambulante di piante e sementi 1
- 11 70 Denuncia di malattie infettive TAC
- 71 Accertamento della causa di morte TAC
- 72 Seppellimento di animali morti TAC
- 73 Spostamento di animali morti TAC
- 74 Mezzi di trasporto delle carcasse animali TAC
- 75 Cremazione, trasformazione industriale TAC
- 76 Depositi di stoccaggio temporanei di carcasse anim. TAC
- 77 Vaccinazione e profilassi degli animali domestici TAC
- 78 Cani da guardia 2
- 79 Circolazione di cani nelle vie e nei luoghi aperti 1
- 80 Cani vaganti 2
- 81 Animali di terzi sorpresi sul fondo altrui NS
- 82 Trasporto di animali vivi 1
- 83 Maltrattamento di animali 1
- 12 84 Case rurali. Definizione e norme generali NS
- 85 Case rurali. Difesa dall'umidità NS
- 86 Case rurali. Servizi igienici NS
- 87 Case rurali. Dotazione idrica NS
- 88 Case rurali. Scolo delle acque NS
- 89 Allevamenti di tipo civile, intensivo, industriale NS
- 90 Stalle miste TAC
- 91 Recinti all'aperto 1
- 92 Allevamenti a carattere familiare 1 SAR
- 93 Allevamenti familiari in zone non agricole 1 SAR
- 94 Ricoveri per allevamenti familiari. Igiene di costr. NS
- 95 Ricoveri per animali. Letamai NS
- 96 Ricoveri per animali. Abbeveratoi NS
- 97 Ricoveri per animali. Depositi di foraggio 2
- 98 Altri annessi rustici NS
- 99 Igiene delle stalle da latte NS
- 100 Allevamenti di animali. Industria insalubre NS
- 13 101 Definizione NS

102 Diminuzione di superficie boscata TAC
103 Taglio di alberi notevoli 3
104 Impianto o sostituzione di alberi NS
105 Ambiti naturali tutelati NS
TITOLO ART. SANZIONE SANZIONE
FASCIA ACCESSORIA
106 Accensione di fuochi 1
107 Impiego di motofalciatrici 1
108 Terreni liberi. Divieti 3
109 Colture agrarie. Limitazioni NS
15 110 Vendita di prodotti agricoli. Autorizz. del Sindaco 1
111 Divieto di vendita ambulante 1
16 112 Accertamento delle violazioni e sanzioni NS
113 Rimessa in pristino d'ufficio NS
114 Inottemperanza all'ordinanza 2
115 Norma generale NS

COMUNE DI RIVE D'ARCANO – REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'

Confine di proprietà

APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

Confine di proprietà

ALLEGATO 4 / 1

FOSSI E CANALI PRIVATI

DISTANZE DA CONFINE DI NUOVE APERTURE

ALLEGATO 4 / 2

FOSSI E CANALI PRIVATI POSTI A CONFINE

NUOVI IMPIANTI ARBOREI

3,00

Albero ad alto fusto 3,00

linea di confine

1,50

Albero a capitozza

linea di confine

0,50

Albero a ceppaia

linea di confine

0,50

Arbusto a forma libera

linea di confine

ALLEGATO 5 / 1

DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA

2,00

ARATURA TRASVERSALE

2,00

ARATURA LONGITUDINALE

2,00

COLTURE ERBACEE

10,00 VIGNETI - FRUTTETI - ALBERI VARI

solo previa autorizzazione

del competente Consorzio di Bonifica

ammessa la coltivazione

su sodo

ALLEGATO 5 / 2

ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA

DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI E ALTRI MANUFATTI

2,00 ARATURA TRASVERSALE 2,00

= b (min. 2,00)

APERTURA DI FOSSI

b

= b (min. 2,00)

b

2,00 COLTURE ERBACEE 2,00

10,00

COLTURE ARBOREE

IMPIANTO DI ALBERI

solo previa autorizzazione

del competente Consorzio di Bonifica

10,00

solo previa autorizzazione

del competente Consorzio di Bonifica

2,00 ARATURA LONGITUDINALE 2,00

Parte a canale Parte a campagna

ALLEGATO 6 / 1

DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE

5,00

ARATURA TRASVERSALE

5,00

ARATURA LONGITUDINALE

5,00

COLTURE ERBACEE

non ammessa

coltura su sodo

10,00

VIGNETI - FRUTTETI

5,00 PIOPPETI

ALLEGATO 6 / 2

ACQUE PUBBLICHE - DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI

Parte a fiume Parte a campagna

4,00 ARATURA TRASVERSALE 4,00

4,00 ARATURA LONGITUDINALE 4,00

5,00 COLTURE ERBACEE 5,00

COLTURE ARBOREE

IMPIANTO DI ALBERI

5,00 5,00

10,00 SCAVI 10,00

ALLEGATO 7 / 1

STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO

3,00

4,00

3,00

4,00

VIGNETI E FRUTTETI

4,00

ALLEGATO 7 / 1

STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO

3,00

4,00

3,00

4,00

VIGNETI E FRUTTETI

4,00

ALLEGATO 7 / 2

LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI

1,00 ARATURA TRASVERSALE

1,00 ARATURA LONGITUDINALE

1,00 ARATURA TRASVERSALE

1,00 ARATURA LONGITUDINALE

ALLEGATO 7 / 3

DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI

ARBUSTI

0,50

CEPPAIA

E CAPITAZZA

0,50

1,50

ALBERI

3,00

COLTIVAZIONI

ARBOREE

5,00

1,50

ALLEGATO 7 / 4

DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

ARBUSTI

1,00

ALBERI

6,00

COLTIVAZIONI

ARBOREE

< 1,00

3,00

> 1,00

10,00

3,00

ALLEGATO 8 / 1

IMPIANTI ARBOREI AI BORDI DELLE PROPRIETA'

1,50

< 3,00

3,00

> 3,00

0,50

< 3,00

1,00

ALBERI CON ALTEZZA FUSTO SUPERIORE A ml. 3.00 A

ALBERI CON ALTEZZA FUSTO INFERIORE A ml. 3.00 B

ALBERI DI PICCOLO FUSTO (meno di ml. 2.50)

(alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)

C

CEPPAIE

(solo per le robinie la distanza minima è ml. 2.00)

D

ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE

(purchè di altezza non superiore al muro)

E

A B

C D E

linea di confine

linea di confine

linea di confine

linea di confine

muro di confine